

In nome della Legge

[Cassazione penale]

Tentativo di concussione Integra gli estremi del tentativo di concussione la condotta del pubblico ufficiale che, al fine di indurre la vittima a recedere dalla giusta richiesta di ottenere il pagamento di prestazioni effettuate in proprio favore, minacci l'esercizio di un potere in sé legittimo, senza conseguire l'intento per la refrattarietà del soggetto passivo ad intimorirsi. (Fattispecie in cui l'originaria contestazione, nella forma consumata, è stata riqualificata come tentativo, essendo stato, questo, ravvisato nella condotta di un pubblico ufficiale che aveva rifiutato di pagare la somma dovuta al gestore di un locale per la consumazione di bevande e gli aveva comunicato che sarebbe tornato per sottoporlo a controlli di polizia, ma era stato, da quello, immediatamente denunciato). (Sez. VI – 25 luglio 2006 n. 25887)

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione. (La S.C. ha chiarito che qualora la conversazione captata non sia connotata da queste caratteristiche – per l'incompletezza dei colloqui registrati, per la cattiva qualità dell'intercettazione, per la cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori, per la non sicura decifrabilità del contenuto o per altre ragioni – non per questo si ha un'automatica trasformazione da prova ad indizio in quanto è il risultato della prova che diviene meno certo con la conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti). (Sez. VI – 21 agosto 2006 n. 29350)

L'interruzione di ufficio o servizio pubblico o di servizio di pubblica necessità è reato di evento

Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, di cui all'art. 340 cp, è reato di evento la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuità e della regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Ne consegue che la mera inosservanza di istruzioni interne o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, è priva di rilievo sotto il profilo penale quando non produttiva dell'evento di

...

Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

01/12/2007